

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAICICH

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIORDANO

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	378	
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (2265)	368	
PRESIDENTE	368, 371, 373, 375, 376, 377, 378	
FORNI	370, 374, 377	
GIANNANTONI	373, 374, 375, 376	
GIORDANO, <i>Relatore</i>	368, 371, 372, 373, 375, 376, 377	
SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378	
TESSARI ALESSANDRO	369	
ZOSO	370	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888);		<p> DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016);</p> <p> Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969) 378</p> <p> PRESIDENTE 378, 381, 383, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 394, 395</p> <p> BINI 383, 384</p> <p> BROCCA, <i>Relatore</i> 380, 383, 385, 388, 389, 390, 391, 393, 395</p> <p> CIAVARELLA 383, 389, 390, 391, 394, 395</p> <p> DE GREGORIO 379, 382, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394</p> <p> FERRARI MARTE 386</p> <p> PAGLIAI MORENA AMABILE 394</p> <p> RAICICH 386, 394</p> <p> SANTUZ 385, 386</p> <p> SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 380, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395</p> <p> Zoso 384, 387, 389, 390</p>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 378

La seduta comincia alle 11,20.

CIAVARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (2265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso il suo parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di non discostarsi dai principi generali che disciplinano il trattamento economico e giuridico dei dirigenti della pubblica amministrazione, quali delineati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, e che sembrano disattesi dall'articolo 2 laddove attribuisce compensi per lavoro straordinario anche ai dirigenti generali in difformità con la disposizione di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato; e comunque a condizione che siano soppresse le parole « anche in deroga alle vigenti disposizioni », contenute nel primo comma dell'articolo 2.

Il relatore, onorevole Giordano, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORDANO, *Relatore*. Signor presidente, il provvedimento al nostro esame risponde ad una esigenza da molto tempo avvertita dal personale della scuola e che riguarda il lavoro straordinario che oggi viene scarsamente retribuito. I docenti, i non docenti e i dirigenti — tutte e tre le

categorie sono impegnate in organi collegiali — hanno uno dei parametri più bassi nella scala del lavoro straordinario. Ai docenti, per esempio, non bastano certamente le 20 ore mensili che sono aggiunte all'orario di cattedra. L'attuale trattamento economico è inadeguato: ecco la ragione fondamentale di questo provvedimento che, oltre a creare delle disponibilità finanziarie, riveste carattere di urgenza.

Con questo disegno di legge si dà attuazione ad una norma che è stata prevista con la legge n. 382 ed in particolare con l'articolo 9. Questo articolo istituiva una procedura per la determinazione di una retribuzione del lavoro straordinario e faceva esplicito riferimento agli accordi che possono intervenire tra il Governo e le organizzazioni sindacali più rappresentative per una più corretta determinazione dei criteri retributivi.

Si dice che tali accordi vengono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica il quale richiede che vi sia precedentemente una deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, ed un contemporaneo intervento da parte del Parlamento, il quale dovrebbe approvare le spese che verrebbero impegnate.

Come relatore devo dire che con questo disegno di legge si risolve il problema della retribuzione del lavoro straordinario. Devo però far due rilievi che sono l'uno politico e l'altro di tecnica legislativa. Per quanto riguarda la carenza politica devo far rilevare una vistosa mancanza di conoscenza, da parte del Parlamento, degli accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali. È vero che tali accordi non devono esserci sempre comunicati, ma è pur vero che sono dei fatti politici che non possono rimanere estranei al Parlamento. Ora, dato che questo disegno di legge si aggancia agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, è chiaro che il Parlamento ne deve avere una conoscenza preventiva.

Può darsi che una parte di questi accordi siano contenuti nelle indicazioni della relazione che precede il disegno di legge,

o per lo meno così appare dalla lettura della relazione. Però, anche se così fosse, non vi sarebbe né la comunicazione né la informazione formale degli accordi intervenuti. La relazione sembra addirittura un riassunto succinto degli accordi fra Governo e sindacati.

La seconda carenza mi sembra che sia quella che riguarda la sanzione della copertura per il decreto del Presidente della Repubblica. Se approvassimo il disegno di legge nel testo originario, ci troveremo a legiferare facendo riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica che ancora non esiste, per cui occorre trovare un raccordo diverso tra i due momenti legislativi: quello del decreto e quello della copertura finanziaria.

Mi rendo conto che ci troviamo in una situazione tale per cui (mi sia consentita l'espressione) non sappiamo se sia meglio che nasca prima l'uovo o la gallina; ma se si deve avere prima la copertura, questa deve riferirsi a qualcosa di esistente e cioè all'articolo 9 della legge n. 382 e non a qualcosa che non esiste e cioè al decreto del Presidente della Repubblica non ancora emanato.

Per quanto riguarda i pareri richiesti alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio, la prima ha espresso parere favorevole, richiamando la attenzione della nostra Commissione sui principi generali che disciplinano il trattamento economico e giuridico dei dirigenti della pubblica amministrazione e che sembrano disattesi all'articolo 2.

Nel nostro paese, infatti, esiste la cattiva abitudine di approvare deroghe a leggi, per cui ritengo opportuno accogliere il parere della I Commissione affari costituzionali e sopprimere la frase « in deroga alle vigenti disposizioni ».

Il secondo suggerimento, anche questo da accogliere, riguarda il coinvolgimento della responsabilità del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando viene stabilita la corresponsione di retribuzioni per lavoro straordinario.

Vi sono poi altre questioni da chiarire che fanno pensare che il disegno di

legge sia stato formulato in maniera affrettata o per lo meno superficiale: allo articolo 1 si fa prolungato riferimento ai sindacati con i quali il Governo ha raggiunto un accordo, mentre ai successivi articoli tale riferimento è improprio perché, come dicevo prima, il decreto del Presidente della Repubblica ancora non esiste.

Non ritengo opportuno che in una legge si faccia esplicito riferimento ai sindacati con cui è stato raggiunto un accordo e cioè la CGIL-CISL-UIL, il CISA-PUNI e lo SNALS, perché sembrerebbe di leggere un articolo di cronaca sindacale e non un articolo di legge.

Pertanto presenterò, in sede di discussione degli articoli, un emendamento parzialmente sostitutivo del primo comma dell'articolo 1; un altro sostitutivo all'articolo 2; un terzo parzialmente sostitutivo del primo comma dell'articolo 3.

Poiché proprio all'articolo 3 si fa riferimento ad un articolo del decreto del Presidente della Repubblica, propongo che si usino le stesse parole contenute nella legge n. 382.

Sulla base delle considerazioni espresse, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

TESSARI ALESSANDRO. Non ho molto da aggiungere alle considerazioni di carattere generale e di merito dell'onorevole Giordano, del quale condivido anche le perplessità sul modo con cui si è proceduto in questa materia e nella stessa stesura del disegno di legge, che effettivamente non può fare riferimento ad un articolo di un decreto del Presidente della Repubblica ancora inesistente.

Quindi anche le modifiche che l'onorevole Giordano propone ai primi tre articoli del disegno di legge ci trovano sostanzialmente consenzienti. Noi abbiamo la preoccupazione che nel fare riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica che non esiste, ma che dovrà essere emanato in base a determinati criteri, in un certo senso si includano già

nel provvedimento in discussione delle indicazioni. È per questo che vorrei sapere se negli emendamenti Giordano, che sottoscriverò, non sia possibile lasciare pressoché inalterata la dicitura usata nell'articolo 2 (anche se mi rendo conto che ciò presenta altre difficoltà). Infatti, non vi è alcun luogo in cui siano fissati dei criteri: non lo sono nella legge 382 del 1975, mentre lo saranno nel decreto presidenziale che ancora non esiste; per cui noi con questa legge autorizziamo la spesa senza conoscere i criteri che nel futuro decreto saranno adottati. Per questo motivo non so se sia il caso di aggiungere al testo dell'emendamento presentato dal relatore un riferimento a dei criteri specifici.

Sappiamo che il testo informale che circola di questo decreto del Presidente della Repubblica offre la garanzia di non eccedere i limiti previsti dall'articolo 9 della legge n. 382, però non è a tale decreto che possiamo fare riferimento. Non so se sia possibile procedere ad una ratifica dell'articolo 2 nel senso da me richiesto, comunque le motivazioni dell'onorevole Giordano trovano consenziente il gruppo comunista e quindi noi accettiamo senz'altro il suo emendamento.

FORNI. A quanto detto dal collega Giordano vorrei aggiungere qualche osservazione. L'articolato, così come è steso, reca una ripetizione che, oltretutto, fa pensare ad una non chiara previsione di spesa, perché, mentre l'articolo 1 dice che è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978, secondo l'articolo 5 l'onere derivante dall'attuazione della legge è valutato in lire 40 miliardi. Si tratta di una ripetizione che indubbiamente, nella stesura definitiva del provvedimento, va corretta, tenendo conto del fatto che l'articolo più importante è il 5, che si occupa della copertura, mentre negli altri non si tratta che del modo in cui attuare la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale della scuola.

Quindi l'articolo 1 nel testo elaborato dal relatore mi trova consenziente, tuttavia - a mio avviso - dovrebbe essere molto più succinto, limitandosi a dire che è prevista la spesa di 40 miliardi per la copertura dell'onere derivante dagli accordi intercorsi tra Governo e sindacati e disciplinato dall'apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Di fatto, molte delle modalità previste devono essere lasciate al decreto presidenziale di prossima emanazione; quello in discussione oggi è un disegno di legge di copertura e non trovo corretto che vi si faccia riferimento a questioni di carattere amministrativo. Essenzialmente questo disegno di legge avrebbe dovuto comprendere soltanto l'articolo relativo alla copertura, in quanto le modalità verranno fissate con valore di legge dal decreto del Presidente della Repubblica.

Non credo che ora sia possibile operare una correzione in tal senso, comunque ritengo che il provvedimento in questione sia scorretto dal punto di vista della tecnica legislativa.

ZOSO. Approfitto di questa occasione per richiamarmi ad alcune considerazioni svolte dal collega Giordano. Effettivamente questo disegno di legge ci consente di porre il problema del rapporto tra Governo e Parlamento, che nel corso dell'attività degli ultimi mesi abbiamo visto svolgersi non proprio nelle condizioni migliori per garantirci un lavoro approfondito.

Ne approfitto per dire che sono d'accordo sulla soppressione nell'articolato del disegno di legge, di quei riferimenti puntuali, pur previsti da leggi precedenti, ad un accordo con le forze sociali; devo però riconoscere che forse il Governo ha dovuto fare ricorso a questo strumento del disegno di legge per non aver potuto utilizzare un'altra sede.

Faccio, dunque, appello alla presidenza di questa Commissione affinché inviti il Governo, ogni qual volta stipuli accordi con le forze sociali che prevedono provvedimenti legislativi di attuazione, a farsi

carico di inviare immediatamente copia di tale accordo alla Commissione, consentendo, in tal modo, a tutti i commissari di prenderne visione senza dover andare a cercare sui vari bollettini quelle cose che poi, sotto forma di disegni di legge, vengono sottoposte alla loro ratifica.

Inoltre, mi consta, sempre a proposito del rapporto Governo-Parlamento, che l'ufficio archivio del Ministero della pubblica istruzione invia giornalmente a questa Commissione circa cinquanta copie di tutte le circolari, di tutto ciò che esce dal Ministero stesso: regolarmente nulla ci viene distribuito. Poiché io stesso ho assistito alla manuale compilazione del plico, per poi constatare che qui non arriva nulla, chiedo al presidente di far sì che tale informazione venga realmente attuata.

PRESIDENTE. La presidenza informerà il Governo di questa richiesta, che è legittima, e per parte sua si farà carico della distribuzione a tutti i colleghi di quei documenti che le verranno realmente inoltrati.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORDANO, Relatore. Non ho molto da replicare, se non fare alcune brevissime considerazioni sull'intervento dell'onorevole Forni che, nella sostanza, non mi pare possa essere condiviso.

Analizzando i cinque articoli che abbiamo davanti, non so proprio in quale maniera potremmo compimerli in modo da raccogliere tutta la materia nella lapidaria formulazione che il collega ha suggerito. Al di là dello scopo del disegno di legge, che è quello di garantire la copertura finanziaria per i compensi per il lavoro straordinario, sono necessarie alcune altre indicazioni, come quella del personale al quale questa somma di 40 miliardi è destinata; infatti, l'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 fa riferimento a tutto il personale statale, mentre questi 40 miliardi vanno soltanto a quella parte di esso che lavora nelle scuole.

Per quanto riguarda le critiche sollevate in merito all'articolato del provvedimento al nostro esame, devo affermare che l'articolo 2 è di particolare importanza per il fatto che estende le disposizioni e i criteri di attribuzione dei compensi per lavoro straordinario al personale dirigente non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria. L'articolo 3 definisce in modo chiaro la ripartizione delle eccedenze mediante la costituzione di un fondo la cui dotazione sarà determinata annualmente con la legge di bilancio. L'articolo 4, infine, stabilisce i criteri e le modalità che consentano alle singole istituzioni scolastiche ed educative di provvedere direttamente al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei tranquillizzare la Commissione sul problema dell'invio dei documenti e delle circolari da parte del Ministero della pubblica istruzione. L'onorevole Zoso ha dato atto dell'impegno del Ministero al fine di porre in atto una adeguata informazione su temi e problemi che investono questo dicastero. Personalmente mi sono assunto l'impegno di fornire ai membri della Commissione istruzione della Camera tutti i provvedimenti di carattere amministrativo che ovviamente servono per l'assolvimento dei compiti spettanti ai commissari.

La testimonianza dell'onorevole Zoso di questo mio impegno è preziosa. Occorre ora trovare gli eventuali impedimenti ed eliminarli.

Devo dare un altro chiarimento circa le modalità con cui è stato elaborato il provvedimento al nostro esame. Esso non investe tutto l'ampio settore dell'amministrazione statale, bensì si incentra sul settore della scuola. Devo innanzitutto riconoscere che per quanto riguarda questo provvedimento è stata commessa, da parte del Governo, una grave mancanza. Come voi noterete questo disegno di legge è stato presentato dal Presidente del Consiglio con il concerto del ministro del

bilancio e del ministro del tesoro. Il Ministero della pubblica istruzione non è stato affatto interpellato. Si è dovuto, quindi, fare una ricerca molto accurata per ottenere gli strumenti e le indicazioni contenute negli accordi intercorsi tra le organizzazioni sindacali e il Governo.

Il provvedimento oggi al nostro esame non fa alcun riferimento a tali accordi: però è evidente che dal punto di vista sostanziale — non dico da quello formale — noi abbiamo delle precise indicazioni derivanti da tali accordi, indicazioni che sono indispensabili al fine di una equa decisione in materia di lavoro straordinario.

Fatte queste precisazioni devo affermare che in effetti con questo provvedimento ci si riferisce solo ad un settore del personale statale e precisamente al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione: su ciò non vi è alcun dubbio. Tutto questo viene precisato nel disegno di legge, in quanto altre categorie di statali hanno avuto una loro disciplina sia per quanto concerne il lavoro straordinario sia per quanto riguarda l'aumento retributivo. Questa disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977.

La copertura di questo decreto del Presidente della Repubblica è stata recentemente realizzata attraverso nuove leggi della stessa natura di quella che stiamo esaminando. In particolare mi riferisco alla legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1978, la n. 385 del 1978, che ha consentito finalmente di mettere in movimento tutti i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977. Esso, pur avendo un anno di vita, non è stato ancora mai applicato proprio perché mancava la copertura.

La situazione di fronte alla quale ci troviamo oggi è identica: esiste un decreto del Presidente della Repubblica, che non è ancora entrato in vigore, frutto dell'accordo sindacale, secondo quanto previsto dalla legge n. 382.

Gli emendamenti presentati, a mio giudizio, andrebbero esaminati più attenta-

mente, perché entrerebbero contemporaneamente in vigore sia il decreto sia la legge di copertura. È necessario non creare confusione tra il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione e quello docente.

Quando si afferma che l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica avviene secondo quanto previsto dal comma primo dell'articolo 9, si afferma una cosa inesatta, perché in realtà si attua un accordo che è stato raggiunto e realizzato in virtù delle norme previste dal primo comma dell'articolo 9.

GIORDANO, *Relatore*. Qui si parla dei destinatari.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può allora fare riferimento al primo comma perché i destinatari sono tutti statali. Il primo comma dell'articolo 9 stabilisce che i benefici relativi al lavoro straordinario e ad altre attività del personale vanno precisate attraverso un accordo sindacale con il quale si stabiliscono dei criteri non degli impegni di carattere finanziario. Ritengo pertanto pericoloso un riferimento così preciso.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, dobbiamo tenere presenti le esigenze particolari dell'università che è l'unico settore in cui c'è il personale appartenente alla dirigenza. In precedenza era stata erroneamente inserita una deroga alle vigenti disposizioni. Ho usato l'avverbio « erroneamente » perché il personale universitario appartiene, come ho già detto, alla categoria della dirigenza, per cui non necessita di alcuna deroga che, invece, potrà semmai essere prevista per i direttori generali, gli unici cioè che possono svolgere lavoro straordinario. Sono pertanto favorevole alla soppressione di questo punto dell'articolo 2, in conformità al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Ai primi dirigenti e a quelli superiori, del resto, viene concesso il lavoro straordinario anche dalla legge recentemente ap-

provata in favore di tutto il personale della pubblica amministrazione.

Per tutti questi motivi ritengo opportuno suggerire un esame più attento delle modifiche proposte all'articolo 1, anche e soprattutto per rendere meno difficoltosa l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica che diventerà presto operante e che è lo strumento primario per stabilire tutte le norme riguardanti le modalità di spesa, la corresponsione del lavoro straordinario al personale di segreteria, i livelli minimi e massimi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL scuola ed università della CISAPUNI e dello SNALS, concernenti la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonché al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi e i ricercatori.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: è autorizzata, *a* concernenti, *con le seguenti:* sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per la copertura finanziaria.

Il relatore, onorevole Giordano, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma, le parole da: è autorizzata, *fino a:* ispettivo, *con le seguenti:* per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo...

GIANNANTONI. Basta il decreto del Presidente della Repubblica, non c'è bisogno di altro.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il riferimento contenuto nell'emendamento dell'onorevole Giannantoni è troppo generico; ne occorrerebbe uno più preciso nei confronti degli accordi relativi alla nuova disciplina; e non a tutti i tipi di trattamento economico su cui si può svolgere una trattativa e si possono prendere degli accordi. Si potrebbe pertanto dire « in relazione agli accordi intervenuti tra Governo ed associazioni sindacali ».

GIORDANO, *Relatore.* Mi pare che il riferimento agli accordi sindacali sia pleonastico, ed anche di disturbo alla legge per motivi di stile e di tecnica legislativa. Infatti, il testo dell'emendamento Giannantoni fa riferimento non solo all'articolo 9 della legge n. 382, ma anche al decreto del Presidente della Repubblica che nasce dalla stessa legge. Dal momento, infatti, che l'articolo 9 prevede che gli accordi tra Governo e sindacati siano alla base del decreto del Presidente della Repubblica, è chiaro che il decreto non avrebbe legittimità se gli accordi non fossero intervenuti.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si potrebbe allora dire « in relazione agli accordi intervenuti ed in attuazione del conseguente decreto ».

GIANNANTONI. Però la logica della legge n. 382 mi pare sia che il Parlamento decide l'entità della spesa e su quella base Governo e sindacati raggiungono un accordo. Pertanto, se la legge stanziasse 40 miliardi e l'accordo fosse per 80, quest'ultimo dovrebbe essere ristabilito sulla base dei 40 miliardi.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per gli enti statali il decreto del Presidente della Repubblica è entrato in vigore molto tempo prima, anche se poi, in effetti, viene ridimensionato in base alla legge di copertura, che può essere varata in un momento successivo.

GIANNANTONI. Il senso di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 382 è di fissare i criteri della spesa pubblica al fine di contenere in tale ambito gli accordi tra Governo e sindacati. Quindi dell'entità della spesa pubblica è sovrano il Parlamento, mentre la gestione avviene attraverso il decreto del Presidente della Repubblica sulla base degli accordi intervenuti tra Governo e sindacati. Pertanto, il momento prioritario è rappresentato dalla spesa pubblica, non dagli accordi, perché questi si devono uniformare a quanto il Parlamento ha deciso.

FORNI. Non vorrei che sorgessero equivoci sul dettato dell'articolo 9 della legge n. 382, che in realtà non fa che applicare al personale dello Stato ciò che già era previsto dalla legge n. 70 per il personale del parastato. Non c'è connessione con la copertura di bilancio, tanto è vero che la spesa viene sottoscritta con gli accordi che vengono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica, e poi si provvede alla legge di copertura.

La legge dice infatti che, una volta sottoscritti gli accordi sindacali, la maggior spesa che ne deriva prima di essere iscritta in bilancio deve essere valutata dalla Commissione competente. Ora la Commissione bilancio, insieme alla Commissione Sanità, ha già valutato il maggior onere derivante dalla convenzione

per l'assistenza medica generica, come altre Commissioni hanno già valutato l'aumento di spesa derivante da convenzioni o accordi sindacali.

Stando così le cose, riconfermo la mia impressione che questo provvedimento sia sostanzialmente inidoneo sia nei confronti della legge n. 382 sia della prassi legislativa, perché, in mancanza di un decreto del Presidente della Repubblica, non si può formulare la rispettiva legge di copertura.

L'unica soluzione potrebbe essere quella di destinare un capitolo di bilancio al recepimento degli accordi sindacali che saranno contenuti in un decreto del Presidente della Repubblica. È questo l'unico modo di far stare in piedi un disegno di legge che altrimenti non avrebbe alcun punto di appoggio.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il capitolo esiste già.

FORNI. Viene soltanto rimpinguato.

Vorrei osservare, comunque, che qui si fa riferimento ad un articolo di un decreto del Presidente della Repubblica che non conosciamo e non so proprio con quale serietà il Parlamento possa recepire delle norme contenute in un decreto che non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Basterebbe, invece, che ci limitassimo a dare la copertura per una spesa che viene stabilita: se andiamo oltre, rischiamo di compiere delle scorrettezze.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sostanza mi sembra ineccepibile: è la forma che è scorretta.

FORNI. Addirittura il testo al nostro esame fa riferimento ai modi di applicazione del decreto presidenziale, decreto che, ripeto, praticamente non esiste.

GIANNANTONI. Proprio in base a queste considerazioni ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed all'onorevole Giannantoni se intendono mantenere, unificare o ritirare gli emendamenti che hanno presentato.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un subemendamento del Governo all'emendamento presentato dall'onorevole Giannantoni.

GIANNANTONI. Restano ferme, ovviamente, le obiezioni testé avanzate dall'onorevole Forni. Queste, a mio avviso, potrebbero essere superate solo ripetendo la formula dell'articolo 9 della legge numero 382.

PRESIDENTE. Come è stato testé annunciato dall'onorevole sottosegretario, il Governo ha presentato un emendamento all'emendamento dell'onorevole Giannantoni; il subemendamento propone di sostituire la prima riga con la seguente: « In relazione agli accordi intervenuti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 ed alla conseguente attuazione del decreto del Presidente della Repubblica, ... ».

GIANNANTONI. Accetto questo subemendamento del Governo.

GIORDANO, *Relatore*. A mio avviso è sufficiente la prima stesura dell'emendamento Giannantoni sulla quale io convergo, dichiarando di ritirare il mio emendamento.

Si tratta, infatti, a mio avviso, di una questione di carattere formale, per non consegnare alla storia un precedente alquanto anomalo, nel senso che daremmo l'impressione che il Parlamento legifera non in piena indipendenza, ma in seguito ad accordi di vario tipo. Dal momento, poi, che le leggi devono reggere alla storia e non creare precedenti, mi pare che la correttezza ci imponga di mantenerci entro certi limiti, ed il limite massimo cui si può giungere è quello contenuto nell'emendamento Giannantoni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Giordano ha appena dichiarato di ritirare il suo emendamento, pongo in votazione il subemendamento del Governo all'emendamento dell'onorevole Giannantoni, contrario il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Giannantoni, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 8 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

Il relatore, onorevole Giordano, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: La disciplina, a: non docente, con *le altre:* La disciplina per l'attribuzio-

ne dei compensi per lavoro straordinario del personale di cui all'articolo 1 è estesa al personale dirigente non docente delle università...

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti disposizioni.

GIORDANO, *Relatore*. Il mio emendamento può rimanere in quanto abbiamo appena approvato, all'articolo 1, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica.

Dichiaro, inoltre, di essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Giannantoni.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Essendo stato approvato l'emendamento Giannantoni all'articolo 1 è chiaro che il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica è improprio.

Sono, per altro, favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole Giannantoni.

GIORDANO, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Giannantoni, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente

della Repubblica previsto al precedente articolo 1, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il ministro del tesoro con propri decreti.

Il relatore Giordano ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da: Per corrispondere a: articolo 1, *con le seguenti:* A favore delle istituzioni scolastiche la cui attività richiede prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, *con le altre:* Per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, che saranno determinate dal decreto del Presidente della Repubblica.

GIORDANO, *Relatore*. Ritengo che lo emendamento dell'onorevole Giannantoni sia insufficiente a garantire l'istituzione del capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Infatti il riferimento ad « eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio » può essere inteso indiscriminatamente; sarebbe stato preferibile un riferimento specifico.

L'emendamento da me presentato, riproducendo il testo dell'articolo 11 del decreto previsto dall'articolo 1, contiene questa indicazione.

GIANNANTONI. In base alle considerazioni espresse dal relatore, ritiro il mio emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore sulla necessità di fare riferimento o al decreto del Presidente della Repubblica o al contenuto del decreto medesimo; questo al fine di evitare incertezze ed equivoci al momento dell'utilizzazione dei fondi previsti dall'articolo 3.

Sono, pertanto, favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, parzialmente sostitutivo dell'articolo 3, sul quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalità per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente legge per l'esercizio 1978, valutato in lire 40 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIORDANO, *Relatore*. L'onorevole Forni aveva giustamente evidenziato la ripetizione contenuta in questo articolo, perché l'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge è già specificato in precedenza. Proponeva quindi di abolire la cifra di 40 miliardi.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una indicazione che, per consuetudine, è contenuta nell'ultimo articolo di ogni provvedimento che comporti un onere per il bilancio dello Stato.

FORNI. Quanto meno, potrebbe essere usato lo stesso termine algebrico.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Giordano, ha dunque presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: all'onere, aggiungere le parole: di 40.000 milioni.

Al primo comma, dopo le parole: per l'esercizio 1978, sopprimere le parole: valutato in lire 40 miliardi.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

GIORDANO, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo 5 come risulta a seguito dell'approvazione dei due emendamenti,

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università » (2265):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Arfè, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Ciavarella, De Gregorio, Forni, Giannantoni, Giordano, Masiello, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Sospendo la seduta fino alle 18.

La seduta, sospesa alle 12,35, riprende alle 18.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORDANO

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, per questa seduta, i deputati Quaranta, Bianco, Chiarante, Tortorella, Giannantoni e Occhetto sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Ferrari Marte, Zoppi, Nespolo Carla Federica, Trombadori, Grassucci e Branciforti Rosanna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016); Zoso ed altri: Immissione in ruolo ed assegnazioni di sedi ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del perso-

nale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074; e dei deputati Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sedi ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nelle precedenti sedute erano stati accantonati alcuni articoli che dobbiamo ora riprendere in considerazione. Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche, che dovrebbero essere soppressi a seguito di contrazione della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, sono utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nonché per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di *handicap*.

Fino alla stessa data non si dà luogo al riassorbimento dei posti in soprannumero conseguenti all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari, disposta per effetto della legge 10 maggio 1976, n. 317.

Ricordo che il parere della V Commissione bilancio è favorevole al testo dell'articolo 11, a condizione che in esso sia-

no previsti dei meccanismi che consentano il riassorbimento degli insegnanti in soprannumero.

Gli onorevoli Ciavarella e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

ART. 11.

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-1982, i posti di insegnante elementare di ruolo, istituiti per le normali attività educative e didattiche, non saranno soppressi a seguito di contrazione della popolazione scolastica della provincia, o per altre cause, nella misura in cui possano essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dei consigli scolastici distrettuali, nonché per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di *handicaps*.

DE GREGORIO. Abbiamo presentato l'emendamento in esame perché, innanzitutto, noi non possiamo accettare che vengano assunte diverse migliaia di maestri senza la certezza di una loro valida occupazione, di un loro impiego realmente razionale. I costi elevati che l'operazione comporterebbe si documentano da se stessi ove si consideri che l'articolo 11 del disegno di legge prevede l'assunzione di diecimila maestri in eccedenza rispetto al soprannumero già stabilito per legge.

Le nostre perplessità in merito alle assicurazioni date dal Governo circa una razionale utilizzazione di questo personale nascono non solo dalle dichiarazioni rese in sede di illustrazione del provvedimento (è stato detto che queste assunzioni tenderebbero ad accelerare l'espletamento delle graduatorie provinciali permanenti), ma anche dal fatto che nella scuola elementare c'è il 10 per cento del personale di ruolo in soprannumero, rispetto al quale

il personale di cui stiamo discutendo sarebbe in eccedenza; entro tre anni, pertanto, questi ruoli sarebbero congelati per consentire il riassorbimento dei posti; l'obiettivo principale, quindi, non è quello dell'attività verso le quali questo personale verrà destinato, ma è proprio l'assorbimento delle graduatorie provinciali permanenti.

Per ottemperare al parere della V Commissione bilancio, siamo costretti ad introdurre dei posti in soprannumero al soprannumero e ad evitarne il congelamento. A questo fine possiamo mantenere le norme esistenti, prevedendo, per l'appunto, il riassorbimento.

BROCCA, Relatore. Se l'emendamento dell'onorevole De Gregorio fosse sostitutivo solo del primo comma, non avrei difficoltà ad esprimere un parere favorevole. Esprimo invece un parere contrario ad esso, perché sostitutivo anche del secondo comma.

Ritengo infatti che, accogliendolo, non si andrebbe incontro all'esigenza di immettere in ruolo, in tempi brevi, gli insegnanti precari, né si creerebbe quel meccanismo richiesto dalla V Commissione.

Pertanto, invito il proponente a rendere il suo emendamento sostitutivo del solo primo comma e propongo, in osservanza al parere vincolante della V Commissione bilancio, di istituire un meccanismo a percentuale, sostituendo il secondo comma con il seguente: « Fino alla stessa data possono essere utilizzati i posti in soprannumero eccedenti rispetto all'aliquota fissata dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170, dopo aver dato corso al riassorbimento, a partire dall'anno scolastico 1978-79 e sino all'anno scolastico 1980-81; degli stessi posti nella misura del 30 per cento l'anno ».

Vorrei rilevare, tra l'altro, che in questo emendamento ho proposto una percentuale maggiore rispetto a quella di cui precedentemente ed in altra sede avevo parlato.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono anch'io

del parere che l'emendamento dell'onorevole De Gregorio, se interamente sostitutivo dell'articolo 11, non possa essere accettato.

Una tale modifica, infatti, vanificherebbe la portata dell'articolo 10; mettendo a disposizione di coloro che fanno parte delle graduatorie permanenti un numero molto più ridotto di posti, si determinerebbe inevitabilmente un prolungamento nel tempo di detta graduatoria permanente. La conseguenza sarebbe che, mantenendola, si manterrebbe anche il fenomeno del precariato, in un settore particolarmente delicato quale è quello della scuola, fenomeno che il provvedimento al nostro esame tende, per l'appunto, ad estinguere in modo definitivo.

Il prolungamento di un paio di anni del periodo di assorbimento di coloro che fanno parte delle graduatorie permanenti, inoltre, determina un ulteriore rinvio dell'inizio dei concorsi e, quindi, della possibilità per i giovani di una occupazione nella scuola elementare.

L'onorevole De Gregorio, non essendo convinto della utilizzazione del personale eccedente rispetto ai normali soprannumerari, giudicava necessaria la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11. Ritengo che questa posizione debba essere contestata, perché non rimangano dubbi in proposito. In caso contrario si potrebbe anche credere che durante l'anno in corso si sia avuta una eccedenza ben maggiore di quella che avremo nel prossimo, nel quale si prevedono circa seimila soprannumerari in eccedenza, rispetto ai dodicimila dell'anno in corso, parte dei quali è stata assorbita dal pensionamento del personale insegnante della scuola elementare attualmente in servizio. In realtà, queste dodicimila unità sono state utilizzate nel modo più appropriato e più utile per l'amministrazione; una parte di esse ha occupato posti vacanti che si sarebbero potuti assegnare ad incaricati o a supplenti, ed hanno avuto l'incarico dal provveditorato; un'altra parte è stata assorbita dalla scuola integrale a tempo pieno; una parte è stata destinata agli insegnamenti di supporto per gli handi-

cappati ed una parte di essi, infine, è stata assorbita dalle attività che si svolgono presso i centri didattici, in sostituzione delle assenze che si sono verificate in quell'ambito, assenze di durata più o meno lunga a seconda della natura della causa che le ha determinate.

Quest'anno avremo un numero di insegnanti elementari appartenenti al cosiddetto gruppo degli eccedenti, in eccedenza rispetto ai soprannumerari, ridotto rispetto all'anno scorso, cioè circa seimila. Questi potranno essere utilizzati adeguatamente per le funzioni di cui parlavo precedentemente; avremo, anzi, la necessità, per certi settori, di ricorrere anche ai supplenti, perché il numero di questi eccedenti non è tale da poter far fronte alla domanda di supplenze che generalmente viene avanzata nell'ambito della scuola elementare.

Ricordavo che nella scuola elementare abbiamo ben 250 mila insegnanti, ed è evidente che una tale dimensione di personale comporti la necessità di ricorrere a supplenti, che devono perciò essere assunti. Comunque, nell'anno passato supplenti sono stati assunti in numero molto ridotto, se si pensa che negli anni immediatamente precedenti abbiamo dovuto assumere ben ottomila incaricati annuali presso la scuola elementare proprio per far fronte alle vacanze di personale di ruolo, con una spesa maggiore di circa 71 miliardi rispetto a quella dello scorso anno.

È questa la risposta alla domanda dell'onorevole De Gregorio su cosa succederà quando non avremo più i soprannumerari eccedenti. Dovremo ricorrere a supplenti, ad incaricati e ad altro personale che attualmente non esiste, perché indubbiamente a queste vacanze dovremo far fronte ricorrendo a personale precario.

Ecco perché ritengo che sarebbe molto opportuno mantenere il secondo comma, oltre che per le ragioni che ho esposto in relazione alla necessità di un rapido assorbimento di coloro che appartengono alle graduatorie permanenti.

Infine, per concludere, vorrei far presente che si creeranno grosse sperequa-

zioni con l'eliminazione del secondo comma; grosse sperequazioni nel processo di assorbimento dei permanentisti, perché non abbiamo una distribuzione omogenea di questi eccedenti, bensì una distribuzione molto sperequata per cui in determinate province ce n'è un numero elevato che dovrà essere assorbito nei ruoli ordinari prima dei permanentisti, i quali dunque, per uno o due anni, non avranno la possibilità di essere collocati nei ruoli. In altre province, più fortunate, invece, vi sono pochissimi eccedenti o non ve ne sono affatto per cui si potrà pervenire all'assorbimento dei permanentisti fin da quest'anno, e si avrà la possibilità di assorbirli in tempi assai rapidi. Saranno quindi sacrificate le graduatorie dei permanentisti delle province di più alta consistenza numerica di abitanti, come Roma, Milano, Firenze ed altre grandi città; graduatorie per le quali sarà difficile non solo esaurirsi ma addirittura assottigliarsi.

PRESIDENTE. Il relatore Brocca ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Fino alla stessa data possono essere utilizzati posti in soprannumero rispetto alla aliquota fissata dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170, dopo aver dato corso al riassorbimento, a partire dall'anno scolastico 1978-79 e sino all'anno scolastico 1980-81, degli stessi posti nella misura del 30 per cento l'anno ».

Pongo in votazione l'emendamento Ciavarella e De Gregorio, interamente sostitutivo dell'articolo 11, e sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È approvato).

L'emendamento Brocca risulta, pertanto, precluso.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 13-bis presentato dal Governo:

ART. 13-bis.

(Immissione in ruolo di personale dell'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale docente con trattamento di cattedra ed in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano in servizio nelle sezioni o classi statali di scuola materna, di scuola elementare, di scuola magistrale e di istituto magistrale, funzionanti presso l'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del precedente comma sono assegnati con precedenza assoluta nelle cattedre o posti relativi alle sezioni o classi ivi indicate.

I docenti in servizio nelle sezioni o classi statali funzionanti presso l'Istituto froebeliano, non immessi in ruolo ai sensi del precedente primo comma, sono mantenuti in servizio e sono immessi in ruolo al momento del conseguimento dei prescritti requisiti.

Al personale non docente in servizio nelle scuole funzionanti presso l'Istituto froebeliano si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

Al personale assistente in servizio nelle sezioni statali di scuola materna funzionanti presso l'Istituto froebeliano si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Il Governo aveva già illustrato nella seduta di ieri tale emendamento e su di esso si era già discusso. Do, comunque, la parola al sottosegretario Spigaroli, nel caso voglia riassumere brevemente le posizioni del Governo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ricordare semplicemente che si tratta di personale di scuole che sono state statalizzate, quindi di scuole statali, cioè di per-

sonale che ha tutti i requisiti richiesti al restante personale delle scuole statali italiane. Bisogna anche tenere presente che il Governo è d'accordo, come ho già detto nella precedente seduta, sulla eliminazione, qualora fosse richiesto, dei commi terzo e quarto che prevedono, effettivamente, dei privilegi per il personale di questo istituto nei confronti di tutto il resto del personale.

Per concludere, faccio presente che non trova giustificazione la negazione a questo personale dei benefici previsti dal provvedimento per il personale precario delle altre scuole statali dello stesso tipo.

DE GREGORIO. Poiché la scuola è stanzata, il personale è in parte statale ed in parte segue le altre vie di reclutamento.

In effetti, i vari livelli della scuola elementare, materna e magistrale dell'Istituto froebeliano oggi sono stati già accorpatis ad altre scuole statali funzionanti nella città di Napoli e credo anche che la matrice originaria specialistica froebeliana sia abbastanza stemperata attraverso il tempo, tanto da non autorizzare il vero nodo che pone l'emendamento e cioè il privilegio per questi insegnanti di mantenere la sede in cui già prestano servizio. Eliminando questo nodo, questo personale, essendo statale — lo ripeto — potrà essere assunto nei ruoli in sede.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Essendo personale abilitato incaricato, entra senza dover fare il concorso ed è soggetto al trattamento previsto per il restante personale.

DE GREGORIO. Io credo che il problema che ci stiamo ponendo in questo momento su una eventuale precedenza nella sede a favore di questo personale sia risolvibile, se ci si riferisce al fatto che si tratta di personale statale.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è cercato di perfezionare il rapporto attribuendo un incarico a tempo indeterminato agli inse-

gnanti della scuola elementare, anche perché per costoro tale incarico non esiste. La stessa attribuzione non si è potuta fare per gli insegnanti della scuola magistrale.

CIAVARELLA. Anche se il Governo si è mostrato disponibile alla soppressione del secondo e del terzo comma, il motivo per cui il gruppo socialista non è favorevole a questo articolo aggiuntivo risiede nel fatto che agli insegnanti di questo istituto verrebbe concesso un trattamento di carattere preferenziale rispetto ad altre situazioni di natura analoga. Poiché la legge deve riguardare situazioni di carattere generale, non possiamo farvi rientrare un caso di natura particolare.

Questi sono i motivi per cui il gruppo socialista, in caso di votazione, esprimerà voto contrario all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo relativo al personale dell'Istituto froebeliano di Napoli.

BROCCA, *Relatore*. Dopo il ritiro da parte del Governo dei commi secondo e terzo, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-bis sul quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 13-ter:

ART. 13-ter.

(Disposizioni particolari concernenti gli insegnanti di ruolo).

Il disposto di cui al precedente articolo 12, settimo comma, n. 4, non si applica ai docenti che siano di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandati.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci si è accorti che l'emendamento introdotto all'articolo 12 riguardante la sistemazione di coloro che avrebbero avuto diritto ad entrare nella graduatoria nazionale prevista dal comma quinto dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, avrebbe avuto effetti perversi ai fini della sistemazione generale del personale non di ruolo, la cui sistemazione, invece, si intende stabilire con questo provvedimento. Tali effetti potevano derivare soprattutto dall'esigenza di regolamentare nella scuola media la posizione di un elevato numero di insegnanti che attualmente sono di ruolo nella scuola elementare e nella scuola media superiore con precedenza rispetto agli attuali precari. Pertanto, anziché venire incontro alle esigenze degli autentici precari, noi avremmo utilizzato questo disegno di legge per sistemare chi attualmente non è precario, perché è già di ruolo.

Dunque, l'articolo aggiuntivo trova la sua origine nella necessità di salvaguardare i diritti e definire la situazione di coloro che, essendo di ruolo nella scuola elementare, sono comandati nella scuola media.

BINI. Mi sembra di ricordare che attraverso l'articolo 12 si volevano immettere nei ruoli della scuola secondaria superiore, e non media, insegnanti elementari di ruolo comandati nella scuola media. È necessario fare una distinzione tra scuola media e scuola secondaria superiore.

Non sarebbe dunque opportuno fare riferimento agli insegnanti comandati nella scuola secondaria superiore?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In virtù di quale legge sarebbero comandati nella scuola secondaria superiore? Esiste una legge Donati, di cui non ricordo il numero, che aveva uno scopo preciso, cioè quello di utilizzare gli insegnanti della scuola elementare, abilitati all'insegnamento nella scuola media, nell'ambito della

scuola media, che era in espansione e, avendo bisogno di un gran numero di insegnanti, doveva utilizzare gli studenti universitari. Ecco perché vi sono questi comandati. Ad un certo momento, per accogliere le giustificate richieste di questi comandati, si è pensato di mantenerli, in un contingente limitato di circa 1600 unità, nella scuola media. Ecco perché si parla di scuola media e non di scuola secondaria superiore.

BINI. Vi sono comandati nella scuola secondaria superiore, così come altri sono comandati nella scuola media.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In base alla mia esperienza, mi risulta che nella scuola secondaria superiore sono comandati coloro che hanno beneficiato dell'articolo 5 della legge n. 663: ma si tratta di insegnanti della scuola media abilitati all'insegnamento nella scuola media superiore. Non conosco altre leggi che consentano al maestro di avere il comando nella scuola media superiore: il maestro può insegnare se abilitato, ma deve abbandonare il ruolo.

ZOSO. Il problema della dizione « in servizio nella scuola media » deriva dal fatto che non esistono, come ha ricordato il sottosegretario, insegnanti elementari di ruolo che siano comandati nella scuola superiore, perché non sono previsti dalla legge. La legislazione consente soltanto il comando nella scuola media, ed è per questo che si propone questa esatta dizione. Infatti, l'incarico eventuale a tempo indeterminato o a tempo determinato nella scuola secondaria superiore comporta la decadenza dal ruolo della scuola elementare. Per questo motivo non vi è alcun bisogno di parlare di scuola secondaria, anche perché tutti i comandi nella scuola secondaria superiore si riferiscono ad insegnanti già di ruolo nella scuola secondaria inferiore e sono compresi nel dodicesimo comma dell'articolo 12, quindi non hanno nulla a che vedere con il punto 4) in discussione. Questo serve sostan-

zialmente a comprendere, nell'immissione in ruolo degli aventi diritto a norma delle leggi speciali, quegli insegnanti che, per casi particolari o per situazioni anomale, verificatisi nell'assegnazione degli incarichi, non poterono beneficiare dell'articolo 17 pur avendo i requisiti richiesti, cioè l'abilitazione e l'incarico a tempo indeterminato. Infatti, in qualche caso furono assegnati degli « spezzoni » per due classi di concorso e quindi per due abilitazioni diverse; successivamente, si resero vacanti altri posti, e persone che avevano già l'incarico, ottennero la cattedra e non usufruirono dell'articolo 17; queste persone, che avevano un punteggio maggiore di coloro che hanno beneficiato di tale articolo e sono stati immessi in ruolo, si trovano ancora fuori ruolo.

La formulazione del punto 4) apre però un grosso problema perché di fatto inserisce, a norma del quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1074, quegli insegnanti elementari di ruolo che, in possesso di laurea, senza mai ottenere comando nella scuola superiore, poterono acquisire l'abilitazione, che poi non utilizzarono attraverso il comando. Se recuperassimo tutti questi abilitati — e la dizione abbastanza imprecisa lo consentirebbe — creeremmo un sovvertimento notevole, così come se prevedessimo la possibilità del passaggio nella scuola secondaria superiore di tutti quei docenti incaricati a tempo indeterminato, entrati in ruolo nella scuola inferiore in base al citato articolo 17, che ottennero l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore.

Ritengo opportuno, pertanto, l'inciso « a meno che non si tratti di insegnanti elementari attualmente in servizio », perché altrimenti li escluderemmo, e questo non sarebbe giusto; li tratteremmo addirittura in maniera disuguale rispetto ai comandati previsti con l'articolo 11 che vengono immessi in ruolo.

Il punto 4), così com'è formulato, salvaguarda lo spirito con il quale l'emendamento è stato proposto, eliminando qualsiasi tipo di distorsione che potrebbe verificarsi se lasciassimo una dizione piuttosto generica.

BROCCA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13-ter, richiamando l'attenzione sul fatto che, se lasciassimo l'attuale formulazione, sarebbe necessario chiedere il parere della V Commissione bilancio per gli ulteriori oneri finanziari che comporta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-ter, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Gli onorevoli Santuz, Castiglione, Scovacricchi e Colomba hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-quater.

(Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC).

Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo — quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche — già dipendente dall'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, previa ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Le vigilatrici didattiche in servizio nelle scuole materne ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, trasferite allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e con una anzianità di servizio in tale qualifica di vigilatrice didattica alla data del tra-

sferimento allo Stato di almeno 7 anni, sono inquadrare nei ruoli delle direttrici didattiche di scuola materna statale.

SANTUZ. Il primo comma dell'articolo aggiuntivo detta disposizioni precise relativamente alla definizione dello *status* giuridico ed economico del personale già dipendente dall'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 546 del 1977. L'approvazione di tale comma appare necessaria per chiarire definitivamente la posizione del personale in questione, venendo anche incontro alle richieste avanzate in merito dalla regione interessata e dalle organizzazioni sindacali.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo prende in considerazione la situazione di alcune vigilatrici didattiche, prevedendo che, ove abbiano conseguito un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del trasferimento allo Stato dell'ente ONAIRC, siano inquadrare nei ruoli delle direttrici didattiche di scuola materna e statale.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo Santuz ed altri.

Sono invece contrario all'approvazione del secondo comma, in quanto non esiste un ruolo delle direttrici didattiche in cui inquadrare il personale in questione, né esso, non disponendo dei necessari titoli, potrebbe essere inquadrato nel ruolo dei direttori didattici a cui si accede per pubblico concorso.

Sollecito tuttavia una riflessione della Commissione e del Governo su diverse possibili soluzioni capaci di risolvere il problema del personale in questione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Santuz sa quanto il Governo abbia a cuore il problema delle vigilatrici didattiche cui fa riferimento il secondo comma del suo articolo aggiuntivo e come abbia in vari modi tentato e stia ancora tentando di risolverlo in sede amministrativa.

Per i motivi che sono già stati ricordati dal relatore, la soluzione prevista dal secondo comma dell'articolo aggiuntivo non è praticabile e sono quindi costretto ad esprimere parere contrario all'approvazione di tale comma.

Il Governo è invece favorevole all'approvazione del primo comma.

RAICICH. Voteremo a favore del primo comma dell'articolo aggiuntivo perché esso propone una soluzione equa ad un problema che si trascina da tempo e in relazione al quale a volte sono state prese decisioni comportanti sperequazioni tra provincia e provincia.

Non avrei altro da aggiungere se non che è aperto — ma non è risolvibile in via legislativa, in quanto attualmente non esiste il ruolo delle direttrici didattiche di scuola materna statale — il problema di cui al secondo comma dell'emendamento aggiuntivo. A mio avviso, però, il nodo potrebbe essere sciolto dall'esecutivo attraverso iniziative che utilizzassero in posizione adeguata queste persone (anche corrispondentemente alle esperienze maturate) nel settore della scuola per l'infanzia in una zona, tra l'altro, travagliata da situazioni difficili come è quella *post-sismica*.

Desidero ricordare — non per dare suggerimenti al Governo, perché non è questa la sede — che anni fa è stata istituita una sezione didattica di scuola materna a Livorno, agganciata al « Villaggio Porea »: il Governo potrebbe fare riferimento a questo precedente, tenendo presente che nella zona in questione esistono anche problemi umani di non facile soluzione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Suggestirei di presentare un ordine del giorno in materia, che potrebbe dare forza al Governo nel tentare questa via sperimentale.

SANTUZ. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del primo comma dell'emendamento, considerando con soddisfazione la volontà unanime

di approvarlo: per quanto riguarda il secondo comma, lo ritiriamo ed accettiamo la prospettata soluzione della presentazione di un ordine del giorno.

FERRARI MARTE. Concordiamo con i pareri espressi dal rappresentante del Governo e dal relatore sul primo comma dell'emendamento. Per quanto riguarda la seconda parte, riteniamo che la soluzione dell'ordine del giorno sia valida.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il principio contenuto nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 13-*quater*, precisando che, qualora fosse accolto, dovrà essere inviato per il parere alla V Commissione bilancio poiché prevede la ricostruzione della carriera di alcune persone ed il riconoscimento del servizio prestato dalle stesse nello Stato.

(È accolto il principio).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura.

ART. 24.

(Intervento delle organizzazioni sindacali).

Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

Il provveditore agli studi, prima di procedere in ordine alle materie sotto indicate, convoca la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e le procedure di conferimento degli incarichi.

La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

Gli onorevoli De Gregorio e Barbarossa Voza Maria Immacolata, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, primo rigo, sostituire le parole: prima di procedere, con le seguenti: periodicamente e comunque prima di procedere.

Alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: e relative alla gestione del personale.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente: I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

Dopo il comma aggiuntivo precedente, aggiungere il seguente:

« Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini, saranno pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sedi di distretto o in scuole opportunamente scelte e in tempo utile indicate ».

Dopo il comma aggiuntivo precedente, aggiungere il seguente: In prima attuazione della presente legge continueranno ad operare per un anno scolastico le commissioni soppresse ai sensi del quinto comma dell'articolo 1.

DE GREGORIO. La nuova formulazione degli emendamenti che erano già stati presentati nelle sedute precedenti non ha bisogno di illustrazione.

Vorrei però precisare che intendo ritirare il secondo degli emendamenti testé letti, perché l'elenco degli argomenti sui quali la commissione viene consultata mi è sembrato esauriente; ritiro anche l'ul-

timo comma aggiuntivo, in quanto è nello spirito della norma che sopravvivano le commissioni nell'anno scolastico 1978-79, e pertanto tale modifica sarebbe pleonastica.

ZOSO. Mi pare che il primo emendamento dell'onorevole De Gregorio non tenga conto esattamente della funzione che il disegno di legge attribuisce a questa commissione, funzione che può essere colta pienamente nella relazione introduttiva al provvedimento, dove si dice:

« Detta norma apre un nuovo spazio di intervento per le organizzazioni sindacali, prevedendo la facoltà dei sindacati di formulare pareri in materia di determinazione dei criteri generali sulle questioni più rilevanti che interessano il personale scolastico ». Pertanto questa commissione non è destinata a sindacare l'operato del provveditore durante il corso dell'anno scolastico per la normale gestione del personale e di tutti i problemi relativi, spettando questo compito, liberamente, alle organizzazioni sindacali ed al provveditorato, i quali stabiliranno quando si renderà opportuno il momento di incontro e quello di scontro.

L'emendamento tendente ad inserire la frase « ogni qual volta proceda », non tiene conto del fatto che le procedure di nomina si compiono una volta all'anno: una volta per il personale non docente ed un'altra per il personale docente, ad anni alterni; è in quelle occasioni che si stabiliscono i criteri generali per i quali la commissione è stata istituita.

Se invece pensiamo che ogni attività del provveditore debba essere sottoposta alla verifica della commissione per quanto attiene alla normale gestione del personale, burocratizziamo il normale e libero rapporto che deve intercorrere tra le forze sindacali ed il provveditore agli studi; ma in tal modo esautoreremmo la libera iniziativa del sindacato e la sua potestà di scegliere con quale tipo di delegazione i suoi rappresentanti si debbano presentare al provveditore per la normale attività di controllo.

Per quanto riguarda il primo comma aggiuntivo, mi pare eccessivo che i membri della commissione abbiano « diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma ». È infatti evidente che la apposita commissione debba avere visione degli atti (tra l'altro si tratta di circolari ministeriali che compaiono sui giornali sindacali prima che al provveditorato); anzi, questi vengono ad essere consultati prima della determinazione dei criteri generali.

Ritengo che, pertanto, si tratti di un comma aggiuntivo pleonastico ed inutile.

Il quinto comma aggiuntivo, a mio avviso, prevede alcune disposizioni che, seppure utili per gli insegnanti, sono troppo minuziose e quindi non dovrebbero essere contenute nel testo di un disegno di legge; in pratica, poi, pensiamo a cosa voglia dire distribuire in tutti i distretti di Roma e Milano le graduatorie degli incarichi e delle supplenze che vengono normalmente esposte nelle sedi del provveditorato: si tratterebbe di riempire i muri di una scuola molto grande.

A mio avviso, sarebbe preferibile che la Commissione, anziché sostituirsi nella normale attività di amministrazione, che è compito dell'esecutivo, votasse un ordine del giorno in cui si chieda al Governo un impegno perché dia istruzione ai provveditori per una più facile applicazione della comunicazione delle graduatorie.

BROCCA, Relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento, dell'onorevole De Gregorio, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Per il secondo emendamento, aggiuntivo al terzo comma, e concernente gli accertamenti da effettuarsi sui documenti, rimettendomi anche in questo caso al giudizio della Commissione, ritengo di dovere condividere le perplessità dell'onorevole Zoso in merito alla macchinosità dell'esposizione delle graduatorie.

Invito, pertanto, il collega De Gregorio ad accettare la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno che impe-

gni il Governo a fornire opportune disposizioni, affinché dette graduatorie siano esposte in luoghi accessibili.

Infine, invito l'onorevole De Gregorio a ritirare il suo secondo emendamento aggiuntivo, sul quale per altro mi rimetto alla Commissione.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo ha una perplessità in ordine al primo emendamento, ma non tanto per quanto riguarda il senso, perché il concetto che si vuole esprimere, se non sbaglio, è quello di mettere la commissione sindacale nelle condizioni di conoscere i criteri generali e la situazione degli organi o altri aspetti riguardanti la materia degli incarichi e supplenze prima che il provveditore inizi a svolgere le operazioni per la formazione delle graduatorie. Ora, se con questo emendamento si cerca di impedire che ci sia un atteggiamento troppo sbrigativo da parte del provveditore ed insufficientemente attento alla esigenza di informazione delle organizzazioni sindacali, si è però introdotta una dizione che potrebbe creare degli equivoci.

Quindi io sono perfettamente d'accordo nel ritenere opportuno che la commissione sindacale venga informata puntualmente dei criteri e delle situazioni per quanto riguarda la formazione delle graduatorie, gli organici e tutte le altre questioni attinenti alla complessa materia degli incarichi e delle supplenze; credo, però, che in ogni caso sia necessario evitare che l'interpretazione sia tale per cui non tanto i criteri vengano fatti oggetto di attenzione e, diciamo, di proposte e pareri da parte della commissione, quanto il concreto modo di operare del provveditore per l'attuazione dell'ordinanza. In questo modo non avremmo più quella funzione di carattere consultivo che la commissione deve avere, come l'articolo 24 stabilisce chiaramente, ma, invece, una funzione con carattere di vigilanza, una funzione, diciamo, di corresponsabilità operativa che non è quella che la commissione dovrebbe avere.

Pertanto sono favorevole a questo emendamento nella sostanza, ma rivolgo ai presentatori la preghiera di trovare una espressione diversa che elimini le perplessità che sono state espresse anche dal relatore.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, in effetti alcuni hanno un carattere più di ordinanza e di circolare, però possono essere accettati dal momento che cercano di rendere più accessibile e più rapida la conoscenza delle graduatorie ed anche di offrire alla commissione la possibilità di avere una conoscenza dei problemi sui quali deve esprimere un parere approfondito. Penso che tutto questo non crei situazioni di difficoltà per i provveditori, soprattutto se si chiarisce bene che la pubblicità delle graduatorie nelle sedi di distretto o presso scuole indicate dà luogo ad una alternativa: probabilmente pubblicheranno presso le sedi di distretto quei provveditori nella cui provincia sono compresi pochi distretti, per gli altri questo non sarà conveniente. Con tale specificazione il Governo è favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, riassumendo, il Governo è favorevole alla sostanza dello emendamento De Gregorio modificativo della prima parte del secondo comma, ma invita i proponenti a trovare una formulazione più adatta. Sugli emendamenti aggiuntivi di un quarto e di un quinto comma, invece, è favorevole senza riserve.

DE GREGORIO. Vorrei sottolineare che l'emendamento proposto al secondo comma non fa altro che rendere più chiara la lettura e l'interpretazione della legge: l'espressione « ogniqualevolta » stabilisce un riferimento preciso per cui non nascono conflitti nei rapporti tra sindacati e provveditori agli studi. Inoltre, non si crea alcuna forma di burocratizzazione, in quanto i sindacati sono liberi di non rispondere alla convocazione.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al quarto comma, chiarisco che gli atti cui si può accedere non sono sol-

tanto circolari ed ordinanze, ma anche quelli inerenti alla scolarizzazione della provincia, alla provenienza degli alunni, eccetera, a dati cioè non in possesso di chi poi si deve occupare di queste specifiche questioni.

L'invito rivolto di ritirare il quinto comma aggiuntivo, per poi ripresentarlo come ordine del giorno, ha un suo fondamento. Mi rendo conto che ci stiamo occupando della materia in modo assai minuzioso, ma abbiamo fissato in cinque giorni il termine per presentare ricorso. Avremmo, invece, dovuto demandare tutte queste operazioni ad una legge-quadro.

CIAVARELLA. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista agli emendamenti presentati all'articolo 24.

BROCCA, Relatore. Per venire incontro alle esigenze espresse dal collega De Gregorio, propongo di trasformare il suo emendamento al secondo comma nel senso di aggiungere al primo rigo dell'articolo 24, dopo la parola « studi » le parole « ogniqualevolta proceda ». Nel caso l'onorevole De Gregorio accettasse questa nuova formulazione del suo emendamento, il mio parere sarebbe favorevole ad esso.

DE GREGORIO. Accetto la nuova formulazione dell'emendamento, suggerita dal relatore.

ZOSO. Annuncio che mi asterrò dal voto su questi emendamenti.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'emendamento De Gregorio così modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento De Gregorio, nella formulazione così modificata:

Al secondo comma, primo rigo sostituire le parole: « prima di procedere », con le parole: « ogniqualevolta proceda ». Favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 24, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ulteriore emendamento aggiuntivo all'articolo 24, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso nel testo così modificato dagli emendamenti testé approvati.

ZOSO. Annuncio la mia astensione dal voto anche sul complesso dell'articolo 24.

CIAVARELLA. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista all'articolo 24.

DE GREGORIO. Anche il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 24.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 24-bis, presentato dal Governo:

ART. 24-bis.

(Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformità a quanto previsto negli articoli successivi.

Il Governo lo ha già illustrato in sede di presentazione.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore », con le parole: « dalla data di entrata in vigore ».

DE GREGORIO. L'emendamento da me proposto ha lo scopo di non far perdere un anno di applicabilità della nuova legge, cosa che avverrebbe se essa entrasse in vigore ad anno scolastico iniziato.

BROCCA, *Relatore*. Sono d'accordo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento De Gregorio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24-bis del Governo, nel testo così modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24-ter presentato dal Governo:

ART. 24-ter.

(Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo).

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « richiesto per l'ammissione al concorso », aggiungere le seguenti: « e di eventuale abilitazione ».

Gli onorevoli Giordano, De Gregorio e Ciavarella hanno presentato il seguente emendamento: *Alla fine del secondo com-*

ma aggiungere le seguenti parole: « e che possono essere maggiorati fino al 10 per cento qualora se ne verifichi la disponibilità all'atto della conclusione del concorso ».

DE GREGORIO. Il primo emendamento ha il fine di richiedere soltanto il titolo di studio e di abilitazione, per non introdurre criteri di difficile valutazione che richiedono molto tempo. Ritengo sia opportuno accogliere qualunque proposta che tenda a rendere più snelle le procedure.

CIAVARELLA. Non sono contrario all'emendamento De Gregorio. Aggiungerei però a quanto in esso previsto la possibilità che siano valutati altri titoli.

DE GREGORIO. Il sistema di reclutamento in questione prevede che vengano messi a bando i posti che si prevede risulteranno vacanti al momento dell'espletamento del concorso. Per tale ragione è opportuno prevedere che il Governo possa disporre l'ampliamento, fino al limite del dieci per cento, dei posti messi a concorso, ove le previsioni relative alle vacanze in organico siano risultate non completamente esatte.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati. Nutro perplessità circa la proposta di prevedere la valutazione di altri titoli avanzata dall'onorevole Ciavarella.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole agli emendamenti presentati.

Sono contrario alla proposta dell'onorevole Ciavarella riguardante la valutazione dei titoli, in quanto la verifica dei titoli ritarda notevolmente il lavoro delle commissioni esaminatrici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento De Gregorio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*E approvato*).

CIAVARELLA. Rinuncio alla presentazione del subemendamento preannunciato relativo all'introduzione delle parole « altri titoli ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento De Gregorio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24-ter, favorevole il relatore, nel testo così modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*E approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-quater.

(*Concorsi per il reclutamento del personale*).

I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: Sono, con le altre: Possono essere.

DE GREGORIO. È opportuno che il Governo abbia la possibilità di evitare il decentramento provinciale quando il numero dei partecipanti non lo richiede.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo 24-*quater*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24-*quater*, favorevole il relatore, nel testo così modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-*quinquies*.

(Disposizioni
sulle commissioni esaminatrici).

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

Anche ai professori universitari si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e il posto occupato dal professore universitario non può essere coperto per incarico.

L'onorevole De Gregorio ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la cifra: 500, con l'altra: 400.

Sostituire il terzo comma con il seguente: Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa. Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza alla nomina i commissari che non risiedono né insegnano nella provincia.

L'onorevole Barbarossa Voza Maria Immacolata ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, ultimo rigo, dopo le parole: si costituisce, *aggiungere le altre:* sin dalle prove scritte.

DE GREGORIO. Cinquecento è il numero dei concorrenti previsto per ogni sottocommissione: poiché però nella storia della scuola non abbiamo mai avuto un meccanismo di reclutamento concorsuale che funzionasse, crediamo che sia opportuno uno snellimento delle procedure.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, debbo dire che l'esonero dalle commissioni attualmente è facoltativo ed è a richiesta dei membri, in particolare dei docenti universitari. Il fatto implica conseguenze negative perché il presidente di tali commissioni tende a conservare il suo insegnamento nell'università, rallentando così notevolmente i lavori della commissione: per evitare ciò, l'emendamento che ho presentato tende a rendere obbligatorio l'esonero. Per cui, o l'interessato rinuncia all'incarico universitario, oppure rifiuta la nomina a presidente. Anche il comma successivo è legato ad un'esigenza di snellimento delle procedure, perché alcune commissioni lavorano in maniera discontinua e ciò rallenta il ritmo della loro attività: mi sembra quindi necessaria un'indicazione di lavoro continuativo.

Infine, mi sembrerebbe opportuno dare un titolo a coloro che risiedono al di

fuori della provincia, pur non prevedendo l'abolizione di commissari che risiedano o insegnino nella provincia stessa. Al riguardo, abbiamo fatto delle tristi esperienze in occasione dei concorsi magistrali.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole ad uno snellimento delle procedure relative ai concorsi. Debbo però rilevare che, fino ad oggi, le sottocommissioni si sono costituite dopo l'espletamento delle prove scritte; alla luce di questa prassi, sarebbe importante sapere se noi innoviamo stabilendo la costituzione delle sottocommissioni sin dall'inizio degli esami: a mio avviso, questa sarebbe l'interpretazione corretta dell'articolo in discussione.

Poiché in materia sussistono delle perplessità, vorrei che il rappresentante del Governo desse un chiarimento.

Concludo dichiarandomi favorevole anche agli altri emendamenti De Gregorio e Barbarossa Voza Maria Immacolata.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il relatore ha opportunamente accennato alla prassi vigente: attualmente si forma una commissione « madre » di dimensioni ridotte che provvede alla correzione degli elaborati. Successivamente, in base al numero dei candidati ammessi agli orali, si costituiscono le sottocommissioni nel rapporto di una per ogni gruppo di 500 esaminandi. Se le cose rimanessero in questi termini, potrei anche esprimere parere favorevole alla proposta di abbassamento del numero di 500 concorrenti per ogni sottocommissione (e va rilevato comunque che il testo su questo punto è ambivalente, non offrendo indicazioni tassative). Ma se si ritiene che tali sottocommissioni debbano operare fin dall'inizio delle prove, allora la questione assume un aspetto un po' preoccupante perché è chiaro che si determineranno delle condizioni di non omogeneità nel giudizio dei compiti scritti da parte dei commissari. Infatti, gli elaborati dovrebbero essere corretti collegialmente, ma noi sappiamo che nella pratica ciò non avviene. Ora, se stabiliamo che le sottocommissioni debbono operare

fin dall'inizio dei concorsi, e sapendo che a ciascuna di esse vengono assegnati 500 compiti, allora io non sono d'accordo nell'abbassare tale limite, perché gli ammessi agli orali sono in numero certamente inferiore rispetto a coloro che hanno sostenuto le prove scritte. Se approvassimo la proposta, alla metà o alla fine degli esami le sottocommissioni potrebbero trovarsi di fronte ad un numero irrisorio di concorrenti: per questo non sono favorevole a tale emendamento.

In ogni caso, è la Commissione che deve pronunciarsi in merito, stabilendo se le sottocommissioni debbano operare fin dall'inizio delle prove o no: questo è il punto.

DE GREGORIO. Sono d'accordo con quest'ultima osservazione, però a mio avviso la Commissione è autorizzata, prima di esprimere il suo parere, a chiedere al Governo con quali intenzioni abbia presentato questo testo.

A parte ciò, comunque, vorrei entrare nel merito del problema.

La commissione è composta da tre persone.

Se il numero dei partecipanti è nell'ordine delle migliaia, ci sorgono alcune perplessità circa i tempi necessari perché queste tre persone possano correggere i compiti scritti. Sarei dell'avviso che la suddivisione in sottocommissioni debba iniziare dal momento degli scritti, chiarendo che, al momento degli esami orali, possa essere ridotto il numero delle sottocommissioni. Questo modo di procedere non creerebbe disomogeneità, in quanto è evidente che al momento degli esami orali la divisione in sottocommissioni già comporterebbe il problema della omogeneità di giudizio.

In questo secondo momento, quello delle prove orali, potrebbero rimanere in servizio solo i commissari che effettivamente servono, poiché non è sicuro che l'esaminatore agli orali sia lo stesso che ha corretto le prove scritte; si tratta, in ogni caso, di giudizi affidati al senso di responsabilità dei singoli commissari ed

al coordinamento del presidente della commissione.

Si potrebbe venire incontro alle esigenze di snellezza, prevedendo un distinto sistema di nomina per i commissari.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Sono parzialmente d'accordo con il collega De Gregorio. Mi rendo conto del fatto che la composizione della commissione esaminatrice deve essere stabilita all'inizio e che ogni cambiamento, che non sia determinato da cause di forza maggiore, può essere motivo di contestazione della valutazione stessa; tuttavia il punto fondamentale di questo articolo sta nel tentativo di snellire al massimo le operazioni di valutazione.

Cento candidati in meno, considerando il numero ridotto di coloro che passano alle prove orali, potranno accelerare il lavoro delle sottocommissioni e potranno costituire uno strumento per procedere con maggiore tempestività, fermo restando che la commissione debba essere nominata e restare in carica dall'inizio alla fine, per evitare ogni eventuale contestazione.

Sono quindi d'accordo perché il numero dei candidati sia stabilito in 400, ma non sono favorevole alla proposta di ridurli al momento del passaggio dagli scritti agli orali.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È necessario accertare sia come si svolgono le operazioni concorsuali negli altri settori della scuola, sia quanti siano i candidati assegnati alle commissioni per gli esami delle scuole elementari. Dobbiamo evitare l'introduzione di nuovi meccanismi che non tengano conto di questa esigenza di omogeneità.

Il sistema delle sottocommissioni può essere considerato rivoluzionario e permette una celerità che, finora, non si è riuscita ad avere: di fatto accadeva che il medesimo lavoro veniva compiuto dai membri della commissione « madre » ed in tempi lunghissimi.

Ritengo, quindi, che l'articolo dia sufficiente garanzia di snellezza, senza, per altro, creare alcuna difficoltà.

Sono, infine, favorevole all'emendamento Barbarossa Voza Maria Immacolata.

DE GREGORIO. Ritiro il mio emendamento parzialmente sostitutivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbarossa Voza Maria Immacolata, modificativo del secondo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio sostitutivo del terzo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio aggiuntivo all'ultimo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Ciavarella ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il personale direttivo docente ed educativo dovrà avere un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo insegnamento di ruolo nelle materie attinenti alla disciplina ».

CIAVARELLA. Il mio emendamento tende ad evitare che ci siano commissari improvvisati. Dieci anni offrono una maggiore garanzia.

RAICICH. Capisco le ragioni di serietà che suggeriscono al collega Ciavarella la presentazione di questo emendamento. Quello che mi lascia perplesso è il suo carattere tassativo, perché, ad esempio, ci sono anche cattedre di relativamente recente istituzione per le quali, comunque, il ruolo si è formato molto recentemente — è questo il caso della educazione musicale —. Si creerebbe, perciò, il problema

di trovare persone che abbiano alle spalle dieci anni di ruolo. In definitiva, credo sarebbe opportuno arrivare ad una formulazione meno perentoria per rendere più agevole il reperimento di tale personale.

Inoltre, bisogna chiarire un fatto: quando l'autorità, e cioè il provveditore, decide di nominare una commissione, c'è la possibilità che gli interpellati si rifiutino, per cui restringendo la fascia degli abilitati ci troveremmo in difficoltà. Potremmo, eventualmente, individuare una fascia intermedia.

CIAVARELLA. Potremmo mettere « di regola ».

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe una regola largamente disattesa e quindi velleitaria. Come dice il collega Raicich, per certe materie è già difficoltoso trovare personale che abbia 5 anni di anzianità, per cui sarebbe troppo difficile formare le commissioni. Certo, qualora ci fosse un'ampia domanda si potrebbe tenere conto dell'anzianità — e questo è nella natura delle cose —, ma questa larga domanda non c'è ed anzi bisogna fare delle sollecitazioni. È dunque bene che non si vada al di là dei 5 anni.

A proposito del quarto comma aggiuntivo, devo dire che suscita in me qualche perplessità il fatto che si voglia dare la precedenza ai commissari che non risiedono nella provincia. Si tratta di una prescrizione tassativa o di una indicazione? Comunque mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Ciavarella, infine, mi dichiaro contrario.

BROCCA, *Relatore*. Sono anch'io contrario all'emendamento Ciavarella e invito il collega a ritirarlo.

CIAVARELLA. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei conoscere il parere del relatore e del Governo sulla stesura definitiva dell'articolo 4.

BROCCA, *Relatore*. Il mio parere è favorevole.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo così modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani mattina.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO